



DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 134 DEL 28 giugno 2019

Oggetto: **affidamento incarico Organismo di Vigilanza Monocratico.**

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale n°156 del 19 settembre 2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga dal 21.09.2018 fino al 30.06.2019;
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- A seguito di incontri con il socio di maggioranza è stata confermata la volontà dello stesso socio di strutturare un percorso per la gestione *in house* del servizio e che la Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione dovrà, comunque, proseguire il servizio pubblico, essenziale per la città;
- È necessario garantire alla Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione il servizio di consulenza e contabilità del lavoro per la redazione dei prospetti paga e le trasmissioni telematiche relative alle posizioni dei lavoratori;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE europeo*" in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 introduce la figura del Responsabile dei dati personali;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 nel corpo degli artt. 37-39 prevede che la nomina del DPO è obbligatoria, in tre casi specifici: (a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), (b) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, e (c) se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- La Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione ha adempiuto alla nomina del D.p.O. ai sensi del regolamento sopra richiamato;
- Il contratto per l'affidamento del servizio di Organismo di Vigilanza Monocratico ha scadenza 30 giugno 2019;
- L'organismo di Vigilanza è quel soggetto responsabile di sorvegliare e di verificare regolarmente l'efficacia del Modello Organizzativo 231 (D. Lgs 231/2001), di segnalare eventuali deficienze del Modello, di aggiornare il Modello in seguito a modifiche normative o d organizzative; ha l'obbligo di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione, organizza l'informazione e formazione;
- **L'organismo deve essere anche dotato della necessaria continuità d'azione**, per poter operare efficacemente, e ciò presuppone quindi una composizione mista, di membri interni ed

esterni, e la necessità di evitare in esso la presenza di soggetti dotati di poteri operativi, privilegiando invece figure con elevata attitudine al controllo, dotate della necessaria professionalità ed esperienza;

- **L'organismo deve essere dotato di indipendenza, autonomia, professionalità, onorabilità e continuità d'azione** (cfr., in questo senso, anche ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007);
- Il professionista che attualmente svolge l'incarico ha sempre dimostrato i requisiti di cui sopra ed è necessario garantire la continuità di azione e la perfetta indipendenza;
- La Cisterna Ambiente S.p.A. in data 31 maggio 2019 ha pubblicato una manifestazione di interesse per l'individuazione del componente dell'Organismo di Vigilanza onerando il Comune di Cisterna di Latina di scegliere la figura di riferimento alla luce della funzione che l'ODV è chiamato a svolgere al fine di evitare che un organo di controllo fosse individuato dal controllato;
- Con nota assunta al protocollo generale del Comune di Cisterna di Latina alla posizione 30159/2019 il socio di maggioranza ha individuato nel professionista avv. Giuseppe Ibello il componente dell'ODV;

RICHIAMATO:

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni dell'Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 del Comune di Cisterna di Latina, ed in quella n° 156/2018 nonché nella ordinanza 82/2019 che qui si intendono richiamate e trascritte;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario adempiere alle obbligazioni previste nel regolamento UE 679/2016;
- è necessario mantenere l'O.d.V. Monocratico

VISTI:

- ☐ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ☐ il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
 - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - o il regolamento UE 679/2016;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione - Traversa di via 1° maggio snc - 04012 Cisterna di Latina -
Tel. 0696 020 028 - Fax 0696 871 437 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. - Numero R.E.A. 146276 -

P.IVA/C.F. 02106980598 - www.cisternambiente.it

- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";

ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

VISTO che nelle varie manifestazioni di interesse non erano indicati gli impegni di spesa si indica un compenso di €. 700,00 mensili oltre rimborso spese alla luce dell'impegno a essere presente presso la sede della società con cedenza settimanale;

DETERMINA

1. Di prorogare l'incarico all'avv. Giuseppe Ibello per l'importo già individuato di € 700,00 oltre oneri mensili e, pertanto, per l'importo di € 4.900,00 oltre accessori di legge.
2. Di affidare, fino al 31 gennaio 2020, direttamente all'Avv. Giuseppe Ibello (che ha fornito tale servizio a società analoghe alla Cisterna Ambiente S.p.A. in provincia di Latina) all'importo indicato al punto precedente.
3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
4. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
5. Di imputare il pagamento alle annualità 2019 e 2020.